

**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' DEL
PIEMONTE ORIENTALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI PER LO SCAMBIO DI CAPITALE INTELLETTUALE**

PREMESSO

- che al Rettore dell'Università del Piemonte Orientale è consentito, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali (art 5 Statuto);
- che gli articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Università del Piemonte Orientale prevedono che la Cooperazione didattica e scientifica dell'Ateneo possa realizzarsi anche mediante Convenzioni con Enti e Strutture pubbliche o private;
- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è un Ente Pubblico non economico ai sensi dell'art 6 c.3 del D.Lgs 139/05 ed è disciplinato dal Capo III del cennato Decreto Legislativo;
- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tradizionalmente svolge direttamente attività di studio di tematiche inerenti la professione del Commercialista, in applicazione di quanto previsto dal Capo IV (artt. 34-37) del *Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio*, mediante *Commissioni consultive* e *Gruppi di Studio* che producono Rapporti di studio, analisi e interpretazione generalmente apprezzati dagli operatori economici e professionali e che spesso costituiscono supporti didattici specialistici;
- che l'Università del Piemonte Orientale ha avviato, prima sperimentalmente su base volontaria, ora in applicazione del D.Lgs. 18 del 2012, il processo di c.d. armonizzazione contabile e di bilancio, basato su innovati Principi Contabili di tipo budgetario ed economico patrimoniale, finalizzati a permettere valutazioni gestionali e manageriali che comportano l'applicazione di regole, approcci, strumenti di accounting e modalità operativo-procedurali di rango amministrativo di spiccata innovatività, tipicamente delle "aziende private";
- che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili considera di interesse, per i propri Iscritti, approfondire la conoscenza dei sistemi contabili pubblici di tipo finanziario applicati dall'Università del Piemonte Orientale, in particolare modo nella fase di ampliamento ai principi di tipo budgetario ed economico patrimoniale finalizzati a permettere valutazioni gestionali e manageriali, in applicazione del D.Lgs. 18 del 2012, anche per le similitudini con contestuali processi di innovazione contabile e gestionale presenti in altri Settori pubblici diversi dall'Università del Piemonte Orientale.

CONSIDERATA

l'opportunità di stabilire un rapporto organico di collaborazione tra i due Enti al fine di consentire lo sviluppo del processo di scambio di Capitale Intellettuale inerente le questioni e le tematiche citate in Premessa, mediante attività didattiche-formative, nonché di consulenza scientifica e professionale oltreché di ricerca mediante Gruppi di Studio misti su temi specificamente concordati, e comunque di comune interesse, che prevedano anche la condivisione di routine e procedure in quanto knowledge repository.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE in prosieguo d'atto denominata "Università", in persona del Rettore, Prof. Cesare Emanuel, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in Via Duomo, 6 – Vercelli;

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, in prosieguo d'atto denominato "CNDCEC", in persona del suo Presidente *Pro tempore*, Dott. Gerardo Longobardi, domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale del Consiglio in Piazza della Repubblica 59, Roma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Con il presente accordo il CNDCEC e l'Università intendono regolare rapporti di collaborazione e di cooperazione nel campo di attività connesse alla formazione di laureandi, laureati, dottorandi, specializzandi e proprio personale tecnico-amministrativo e la formazione degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e di studio e ricerca su temi concordati.

Scopo della presente Convenzione Quadro è inoltre quello di favorire l'interscambio di Capitale Intellettuale in termini sia di "conoscenze individuali", che di "routine e protocolli organizzativi" attraverso l'attivazione di gruppi di studio e ricerca condivisi e misti con personale dell'Università ed Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o praticanti in attesa di iscrizione.

ARTICOLO 2

Il CNDCEC, attraverso gli Ordini Territoriali potrà considerare, per una frequenza volontaria in termini di tirocini curriculari, i laureati triennali e magistrali e gli studenti di Master.

ARTICOLO 3

Il CNDCEC e con esso gli Ordini Territoriali mettono a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per il supporto allo svolgimento di attività didattiche integrative e di studio e ricerca, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di cicli di seminari destinati a studenti e/o al personale tecnico-amministrativo, finalizzato al conseguimento di conoscenze legate ai temi della Contabilità, Revisione, Bilancio e Valutazione aziendale
- all'implementazione di innovativi processi contabili e di bilancio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a complemento delle attività didattiche e delle attività di implementazione di innovazioni

ARTICOLO 4

L'Università ammette presso le proprie strutture personale del CNDCEC e, quindi, degli Ordini Territoriali ai fini della formazione o dell'effettuazione di studi, ricerche e implementazioni di comune interesse, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature, ausili didattici e servizi esistenti.

Per quanto riguarda la formazione, possono essere ammessi alla frequenza di parte dei corsi universitari e

post-universitari, su temi specifici e argomenti concordati, anche avulsi dalle tematiche tipicamente Contabili e di Bilancio, con i responsabili delle strutture didattiche, dipendenti del Consiglio e/o degli Ordini Professionali. L'eventuale riconoscimento di termini di Crediti Formativi è di competenza dei Consigli di Corso di Studio.

ARTICOLO 5

Nel caso di organizzazione di corsi, stage, master, di formazione specifici e dedicati agli Iscritti agli Ordini Territoriali aderenti al Consiglio, anche a carattere non esclusivo, verranno definiti di comune accordo, nell'ambito di convenzioni attuative specifiche tra il Consiglio e la competente struttura universitaria, l'entità degli oneri finanziari a carico del Consiglio, sulla base delle tariffe per prestazioni o servizi analoghi in uso ed in vigore presso altri Enti pubblici della Regione Piemonte, ovvero, in carenza, applicate in ambito nazionale.

ARTICOLO 6

L'Università e il Consiglio convengono di attivare studi e progetti di ricerca congiunti in aree tematiche di comune interesse mettendo a disposizione il proprio personale, i propri Iscritti su base volontaria, le attrezzature e le competenze.

I temi degli studi e delle ricerche, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli oneri finanziari e la proprietà dei risultati saranno definiti nell'ambito di convenzioni attuative specifiche tra il Consiglio o i singoli Ordini Territoriali e l'Università, fermo restando che ai due Enti deve sempre essere consentito l'utilizzo dei risultati degli studi e delle ricerche per i propri fini scientifici, didattici, istituzionali e la loro pubblicizzazione in osservanza delle vigenti norme.

In ogni caso, il Consiglio e l'Università anche inteso in termini delle strutture universitarie interessate possono concordare scambi di informazione, riunioni tecniche su argomenti specifici ai fini del reciproco supporto tecnico-scientifico. Ogni parte si farà carico dei rispettivi oneri finanziari sulla base delle tariffe per prestazioni o servizi analoghi in uso od in vigore presso altri Enti Pubblici della Regione Piemonte, ovvero, in carenza, applicate in ambito nazionale.

ARTICOLO 7

L'Università è disponibile a fornire, con modalità da concordare e da definire nell'ambito di convenzioni attuative specifiche, la collaborazione richiesta dal Consiglio per altre iniziative di carattere didattico, per attività di consulenza specialistica e altre attività culturali promosse dal Consiglio e/o dalle strutture territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o dalle Scuole di Alta Formazione da essi costituite. In questi casi le parti presenteranno una proposta per ogni attività, indicando, ove previsti, gli oneri finanziari conseguenti, sulla base delle tariffe per prestazioni o servizi analoghi in uso o in vigore presso altri Enti Pubblici della Regione Piemonte, ovvero, in carenza, applicate in ambito nazionale.

ARTICOLO 8

L'avvio di ogni collaborazione specifica comporterà la definizione convenzionale delle finalità, dei soggetti coinvolti, dell'eventuale ripartizione degli oneri, della tempistica impegnativa e dell'output (derivabile) finale e intermedio. (Convenzione attuativa)

ARTICOLO 9

L'Università garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile nei confronti delle persone avviate presso il Consiglio e/o le strutture territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili durante la permanenza nelle strutture ospitanti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione quadro.

